COMMISSIONE VI

FINANZE

78.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Ricevuto e De Cinque: Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4313);

Borgoglio e La Ganga: Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (2611) 3

Rosini Giacomo, *Presidente* 3, 5

Borgoglio Felice (PSI), *Relatore* 3, 5

Caveri Luciano (Misto) 5

De Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3

Ferrari Wilmo 5

Votazione nominale:

Rosini Giacomo, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Ricevuto e De Cinque: Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4313); Borgoglio e La Ganga: Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (2611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Ricevuto e De Cinque: « Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1989; e dei deputati Borgoglio e La Ganga: « Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco ».

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE BORGOGLIO, *Relatore*. Il provvedimento riguardante la regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dai dipendenti tecnici delle case da gioco è stato oggetto di esame da parte di un Comitato ristretto, il quale ha concluso i propri lavori definendo un testo unificato, che ora viene sottoposto all'esame in sede legislativa della Commissione.

Sono state suggerite alcune modificazioni al testo di carattere tecnico, ma ritengo che sia opportuno procedere velocemente alla sua approvazione onde consentire all'altro ramo del Parlamento di tradurre al più presto in legge questa normativa per chiudere una lunga vicenda e sanare un contenzioso tuttora aperto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime il consenso al testo unificato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

« *l)* le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco *(croupiers)* direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione

allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato ».

(È approvato).

ART. 2.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per i proventi di cui alla lettera *l)* dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione ».

(È approvato).

ART. 3.

1. All'articolo 48 del testo unico dell'imposta sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 8. Le mance di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta ».

(È approvato).

ART. 4.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Su apposita istanza del contribuente, da trasmettere mediante lettera raccomandata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente l'imposta relativa ai periodi precedentemente indicati sarà calcolata per ogni annualità e liquidata in somma unica deducendo dal totale a debito le eccedenze a credito liquidate per singole annualità e gli interessi versati per le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nella stessa istanza il contribuente deve specificare se intende pagare in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di rateizzazione, l'importo residuo dovuto sarà iscritto in ruoli suppletivi riscuotibili in numero di rate non superiore a venti e di importo unitario non inferiore a 2 milioni con applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette darà notizia al contribuente dell'avvenuta liquidazione, indicando anche, oltre al saldo finale da riscuotere o da rimborsare, le maggiori imposte dovute e le eccedenze a credito del contribuente relative a ciascun periodo di imposta. L'eventuale eccedenza a credito sarà rimborsata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica saranno dovuti a partire dal secondo semestre successivo a quello in cui cade la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i periodi di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i contribuenti sono ammessi ad integrare, ad ogni effetto, le dichiarazioni presentate con l'ammontare delle mance percepite e non dichiarate. L'integrazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata, da inviare entro quattro mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale le dichiarazioni sono state presentate; in essa debbono essere indicati i seguenti elementi:

a) dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale;

b) estremi delle dichiarazioni presentate;

c) importo delle mance non dichiarate, distinte per ciascun periodo di imposta.

4. Ai fini della liquidazione delle maggiori imposte dovute si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.
(È approvato).

FELICE BORGOGLIO, *Relatore.* Come titolo del testo unificato, propongo quello della proposta di legge n. 4313.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.
(È approvata).

WILMO FERRARI. A nome del gruppo democratico cristiano, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento; comprendo infatti che ulteriori miglioramenti sono improponibili in questa sede poiché ritarderebbero l'*iter* del provvedimento, che comunque apporta modifiche significative alla legislazione attuale.

LUCIANO CAVERI. Può darsi che la soluzione prescelta con il testo in esame non sia quella ottimale, ma certamente ha trovato ampio consenso da parte delle forze politiche intervenute nel dibattito.

È questa la prima disciplina legislativa della materia, che finora era stata regolata solo in via giurisprudenziale. Il testo in questione rappresenta quindi un atto di chiarezza che porterà una maggiore certezza del diritto nel settore interessato: ritengo pertanto che non si possa far altro che esprimere su di esso un giudizio positivo.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Ricevuto e De Cinque (4313); Borgoglio e La Ganga (2611) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco » (4313-2611):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 24
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Borgoglio, Bortolani, Bruzzani, D'Amato Carlo, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Grillo, Maccheroni, Monello, Pascolat, Patria, Pellicani, Piro, Romani, Rosini, Serra, Serrentino, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI
DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 dicembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO